

Sulle ferie c'è tensione tra ministero e dipendenti
di Luigi Oliveri
tratto da Italia Oggi del 17.04.2020

Sulle ferie pregresse e maturate la confusione è ancora tanta e il dipartimento della Funzione pubblica sta adottando provvedimenti che non contribuiscono certo a chiarire la situazione e a consentire alle amministrazioni sereni rapporti con i sindacati. Palazzo Vidoni sta attuando in maniera leggermente distorta la previsione contenuta nell'Accordo con i sindacati del 4 aprile, laddove si prevede che «le parti, al fine di assicurare l'adeguamento dell'organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, e di promuovere il confronto a tale livello con riguardo agli aspetti del presente protocollo, monitorano periodicamente l'applicazione della presente intesa ai fini della applicazione della stessa, anche attraverso segnalazioni all'Ispettorato per la Funzione pubblica, che provvederà ad aggiornare le parti in maniera costante e continuativa sugli esiti delle segnalazioni ricevute». Lo scopo delle segnalazioni, come è chiaro, è l'aggiornamento del protocollo. Non hanno alcuna funzione né di vigilanza o controllo o decisione su un aspetto, la fruizione delle ferie, regolato esclusivamente dai contratti collettivi di lavoro. Tuttavia, l'Ispettorato ha già iniziato a inviare ad alcune amministrazioni note, su richiesta dei sindacati, che entrano proprio nel merito della fruizione delle ferie 2020: come, ad esempio, la nota Dfp-0027465-P-09/04/2020 rivolta a un consorzio intercomunale di servizi sociali, che ha disposto ad alcuni dipendenti di fruire delle ferie del 2020.

I sindacati si sono arroccati su una posizione, che oggettivamente non trova nessuna base nella normativa vigente e soprattutto nei contratti collettivi, contraria all'utilizzo delle ferie del 2020. E hanno segnalato la questione al servizio ispettorato, il quale ritiene che sia «da escludere il ricorso alle ferie 2020, che non rientrerebbero nelle ipotesi di congedo previste dall'art. 87, comma 3, dl 18/2020», chiedendo all'ente di «far pervenire... le dovute rassicurazioni in merito alle determinazioni assunte in ordine a quanto sopra esposto».

È piuttosto curioso che la Funzione pubblica abbia stabilito di sospendere i procedimenti previsti dall'articolo 34-bis del dlgs 165/2001, finalizzati alla verifica del personale pubblico in disponibilità, di fatto bloccando diffusamente le assunzioni per mesi, ma possa dedicare tempo ad un'attività ispettiva che, oltre a rivelarsi erronea nel merito, è priva di efficacia.

In quanto al merito, se, come affermato dall'Ispettorato, l'articolo 87 del dl 18/2020 non ha ad oggetto la fruizione delle ferie 2020, allo stesso tempo non può essere invocato come fonte che neghi al datore di lavoro l'esercizio del potere datoriale di disporre anche d'ufficio le ferie maturate, previsto invece dall'articolo 2109 del codice civile e l'impianto dei contratti collettivi. Questo potere, previsto e normato da legge e contrattazione collettiva né può essere negato dalla Funzione pubblica (e dai sindacati), né può essere oggetto di una censura da parte di quest'ultima. In quanto al metodo, è semplice evidenziare che le note come quella dell'Ispettorato siano sostanzialmente prive di ogni effetto. Né possono imporre al datore di lavoro di non esercitare i poteri datoriali previsti dalla legge, né possono esplicare effetto alcuno sui provvedimenti adottati. Infatti, la nota si chiude con l'invito a far pervenire non meglio precisabili «rassicurazioni». Se i dipendenti ritengono di essere lesi nelle proprie posizioni individuali nel caso in cui il datore li disponga in ferie d'ufficio, sia come misura che favorisce il distanziamento sociale, sia come doveroso strumento per attuare le disposizioni contrattuali collettive che impongono di effettuare tutte le ferie spettanti nell'anno solare entro l'anno solare stesso, hanno una strada sola: ricorrere al giudice del lavoro. La normativa, in merito alle ferie, non attribuisce alcuna relazione sindacale e potere di «interdizione» ai sindacati, né alcun potere di orientamento, impedimento, controllo o sanzione alla Funzione pubblica. La cui azione,

mediante simili note dell'Ispettorato, finisce soltanto per esacerbare contrasti tra datori pubblici e dipendenti, quando le energie dovrebbero essere rivolte ad altre emergenze.